

PVD: Direttiva sulle pitture e vernici (Direttiva 2004/42/CE), spiegato

La direttiva sulle pitture e vernici limita i composti organici volatili (COV) di pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli e impone un’etichetta con sottocategoria, limite e contenuto massimo, per fabbricanti, importatori, grossisti e rivenditori. I limiti della fase I valgono dal 1° gennaio 2007, quelli più severi della fase II per pitture e vernici dal 1° gennaio 2010.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2004/42/CE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	30 aprile 2004	Si applica dal	1 gennaio 2007
Modificato da	Regolamento (CE) n. 1137/2008, Direttiva 2008/112/CE, Direttiva 2010/79/UE della Commissione, Regolamento (UE) 2019/1243, Regolamento (UE) 2019/1020	Applicato da	Ogni Stato membro designa un’autorità competente incaricata dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e ne fa rispettare la legge nazionale di recepimento; dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 17 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui ai prodotti in questione si applicano i poteri di vigilanza del mercato di tale regolamento, mentre non si applica il suo articolo 4, cioè l’obbligo di avere un operatore economico stabilito nell’Unione, perché l’articolo 4, paragrafo 5, non elenca la direttiva.

Date principali

30 aprile 2004	La direttiva 2004/42/CE entra in vigore il giorno della pubblicazione nella GU L 143 del 30 aprile 2004	art. 15
30 aprile 2005	Termine entro il quale gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e ne informano la Commissione	art. 5
30 ottobre 2005	Termine di recepimento: gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e notificano alla Commissione, entro la stessa data, le norme relative alle sanzioni	art. 10 e art. 14, paragrafo 1
1 gennaio 2007	Si applicano i valori limite del tenore massimo di COV della fase I alle dodici sottocategorie di pitture e vernici dell'allegato II, sezione A, si applica l'unico insieme di valori limite alle cinque sottocategorie di prodotti per la rifinitura di veicoli dell'allegato II, sezione B, e diventa obbligatoria l'etichetta con sottocategoria e COV di cui all'articolo 4	art. 3, paragrafo 1, art. 4 e allegato II, sezioni A e B
31 dicembre 2007	Ultimo giorno in cui possono essere immessi sul mercato i prodotti che si dimostri siano stati fabbricati prima del 1° gennaio 2007 e non rispettino i limiti della fase I, con un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del requisito	art. 3, paragrafo 4

11 dicembre 2008	Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1137/2008, che sostituisce l'articolo 11 e l'articolo 12, paragrafo 3, in modo che l'allegato III sia adeguato al progresso tecnico secondo la procedura di regolamentazione con controllo	allegato, punto 4.11
12 gennaio 2009	Entra in vigore la direttiva 2008/112/CE, che all'articolo 2, punti 3 e 8, sostituisce il termine «preparato» con «miscela» per allineare la direttiva al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; gli Stati membri dovevano adottare le misure nazionali entro il 1° aprile 2010 e applicarle dal 1° giugno 2010	art. 6, art. 7, paragrafo 1, e art. 8
1 gennaio 2010	Si applicano i valori limite del tenore massimo di COV della fase II alle dodici sottocategorie di pitture e vernici dell'allegato II, sezione A; i valori limite per la rifinitura di veicoli della sezione B non cambiano e restano al livello del 2007	allegato II, sezioni A e B
10 dicembre 2010	Entra in vigore la direttiva 2010/79/UE della Commissione, che sostituisce l'allegato III con i metodi di prova ISO 11890-2 del 2006, ISO 11890-1 del 2007 e ASTM D 2369 del 2003; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 10 giugno 2012	art. 1, art. 2, paragrafo 1, art. 3 e allegato
31 dicembre 2010	Ultimo giorno in cui possono essere immessi sul mercato i prodotti che si dimostri siano stati	art. 3, paragrafo 4

fabbricati prima del 1°
gennaio 2010 e non
rispettino i limiti della fase
II

7 gennaio 2014	La direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di solventi degli impianti, richiamata dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulle pitture e vernici e modificata dall'articolo 13 della stessa, è abrogata dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali; i riferimenti a essa si intendono fatti a tale direttiva, il cui capo V e il cui allegato VII disciplinano ora le attività con solventi. EUR-Lex registra l'articolo 13 della direttiva sulle pitture e vernici come a sua volta parzialmente abrogato da tale direttiva con effetto dalla stessa data, con fine di validità il 6 gennaio 2014, poiché la disposizione che modificava non esiste più.	art. 81, paragrafi 1 e 3, art. 56 e allegato VII, parte 1, punto 13
31 dicembre 2015	Entra in vigore l'ordinanza danese n. 1369 del 25 novembre 2015 sulla commercializzazione e sull'etichettatura dei composti organici volatili in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per la rifinitura di veicoli, che sostituisce l'ordinanza n. 1049 del 27 ottobre 2005	§ 8
1 luglio 2018	La direttiva 2001/81/CE sui limiti nazionali di emissione, su cui si fondano il considerando 1 e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sulle pitture e vernici, è abrogata dalla direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione	art. 21, paragrafo 1

delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici; i suoi articoli 1 e 4 e il suo allegato I continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019

26 luglio 2019	Si applica il regolamento (UE) 2019/1243: l'articolo 11 diventa un conferimento di potere mediante atti delegati per modificare l'allegato III, è inserito l'articolo 11 bis sull'esercizio della delega, con una delega di cinque anni tacitamente prorogabile a decorrere dal 26 luglio 2019, e l'articolo 12, paragrafo 3, è soppresso	allegato, punto 3
-----------------------	---	-------------------

1 settembre 2020	Il regolamento (UE) 2018/858 abroga la direttiva 2007/46/CE, che a sua volta aveva abrogato la direttiva 70/156/CEE dal 29 aprile 2009; il riferimento ai veicoli stradali quali definiti nella direttiva 70/156/CEE, nell'allegato I, punto 2, della direttiva sulle pitture e vernici, si intende pertanto fatto al regolamento (UE) 2018/858	art. 88; art. 49
-------------------------	---	------------------

16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: gli articoli 6 e 7 della direttiva, cioè il programma nazionale di monitoraggio e l'obbligo di relazione, sono soppressi e la direttiva diventa il punto 17 dell'allegato I di tale regolamento, per cui i suoi poteri di vigilanza del mercato coprono questi prodotti; l'articolo 4 del regolamento non si applica, perché l'articolo 4,	art. 2, paragrafo 1, art. 4, paragrafo 5, art. 38, art. 44 e allegato I, punto 17
-----------------------	--	---

paragrafo 5, non elenca la
direttiva

Obblighi per ruolo

Fabbricante, formulatore o titolare del marchio

- Classificare ogni prodotto in una sola sottocategoria dell'allegato I: una delle dodici sottocategorie di pitture e vernici, cioè a) rivestimenti opachi per pareti e soffitti interni, b) rivestimenti lucidi per pareti e soffitti interni, c) rivestimenti per pareti esterne di supporto minerale, d) pitture per finiture e rivestimenti interni o esterni, e) vernici e impregnanti per finiture, f) impregnanti a basso spessore, g) fondi, h) fondi consolidanti, i) rivestimenti speciali monocomponenti, j) rivestimenti speciali bicomponenti, k) rivestimenti multicolore e l) rivestimenti decorativi ad effetto, oppure una delle cinque sottocategorie di prodotti per la rifinitura di veicoli, cioè a) prodotti preparatori e di pulizia, b) stucchi, c) fondi, d) finiture ed e) finiture speciali. La sottocategoria determina sia il valore limite sia l'etichetta.

allegato I, punti 1.1 e 2.1

- Mantenere il tenore di COV del prodotto nello stato pronto all'uso pari o inferiore al valore limite dell'allegato II per la sua sottocategoria, distinguendo i rivestimenti a base d'acqua, la cui viscosità è regolata con acqua, da quelli a base di solvente, la cui viscosità è regolata con solvente organico, perché in undici delle dodici sottocategorie di pitture e vernici i due tipi hanno limiti diversi.

art. 2, punti 10 e 11, art. 3, paragrafo 1, e allegato II, sezione A

- Quando per ottenere il prodotto pronto all'uso occorre aggiungere solventi o altri componenti contenenti solventi, progettare il rapporto di miscelazione in modo che il valore limite sia rispettato dal prodotto pronto all'uso e non dal concentrato nella confezione. art. 3, paragrafo 1, terzo comma

- Determinare il tenore di COV con un metodo dell'allegato III: ISO 11890-2 del 2006 per i prodotti con meno del 15 % di COV in massa in assenza di diluenti reattivi, ISO 11890-1 del 2007 o ISO 11890-2 del 2006 per tenori pari o superiori al 15 % in massa in assenza di diluenti reattivi, e ASTM D 2369 del 2003 in presenza di diluenti reattivi. Ricordare che i COV che reagiscono chimicamente durante l'essiccazione e diventano parte del rivestimento non sono conteggiati e che, per i prodotti per la rifinitura di veicoli diversi dalla sottocategoria a), l'eventuale contenuto d'acqua del prodotto pronto all'uso è escluso dal calcolo. art. 2, punto 6, art. 3, paragrafo 1, allegato II, sezione B, nota, e allegato III

- Etichettare ogni prodotto con la sottocategoria e i relativi valori limite di COV in g/l di cui all'allegato II, nonché con il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all'uso. Entrambi gli elementi sono obbligatori; il valore limite riportato in etichetta è il limite UE della fase per quella sottocategoria, non il tenore misurato. art. 4

- Chiedere una licenza individuale all'autorità competente prima di fornire un prodotto che supera il proprio valore limite per il restauro o la manutenzione di un edificio o di un veicolo d'epoca designato come di particolare valore storico e culturale, e mantenere la fornitura entro le quantità strettamente limitate consentite dalla licenza; in Danimarca tali licenze sono rilasciate dalla Miljøstyrelsen.

art. 3, paragrafo 3; § 5

- Considerare l'etichetta COV come un'aggiunta, e non un sostituto, alla normativa sulle sostanze chimiche: la direttiva non pregiudica le misure, comprese le prescrizioni in materia di etichettatura, adottate a livello di Unione o nazionale per tutelare la salute dei consumatori e dei lavoratori e il loro ambiente di lavoro, e nel 2009 le definizioni di miscela e di rivestimento sono state allineate al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio.

art. 1, paragrafo 4, e art. 2, punti 3 e 8; art. 6

Importatore che introduce prodotti nell'Unione

- Trattare l'importazione come immissione sul mercato: l'importazione nel territorio doganale dell'Unione è considerata immissione sul mercato ai sensi della direttiva, per cui il divieto per i prodotti oltre il limite e l'obbligo di etichetta ricadono direttamente sull'importatore e non possono essere rinviati a un fornitore extra UE. art. 2, punto 12, e art. 3, paragrafo 1
- Ottenere dal fornitore, prima della prima spedizione, l'assegnazione della sottocategoria e la determinazione del COV del prodotto nello stato pronto all'uso, effettuata con uno dei metodi dell'allegato III, perché il rispetto dei valori limite dell'allegato II si accerta con tali metodi e con nessun altro. art. 3, paragrafo 1, e allegato III
- Verificare l'etichetta prima dello svincolo della merce: deve riportare la sottocategoria, i relativi valori limite di COV in g/l dell'allegato II e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all'uso. Né l'articolo 4 né l'ordinanza danese prevedono una regola linguistica per tali informazioni, ma le informazioni di pericolo che la stessa confezione reca ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere nella lingua dello Stato membro di vendita, per cui conviene comunque progettare la grafica per la lingua del mercato. art. 4
- Riservare alla merce importata un'attenzione supplementare: nella seconda relazione di attuazione della Commissione, il 6 % dei campioni prelevati presso gli importatori non ha rispettato nel 2010 i limiti più severi della fase II, la quota più alta di tutta la catena, e gli importatori hanno avuto anche il tasso più alto di non conformità dell'etichetta. Rispetto ai limiti della fase I gli importatori sono stati secondi con il 2,4 %, subito dopo i grossisti con il 2,5 %. sezione 2.3
- Non fare affidamento sull'esenzione per gli impianti a solventi per le scorte generiche: copre solo i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività svolta in un impianto registrato o autorizzato e, in Danimarca, il § 3, stk. 4, revoca soltanto le regole del § 3, stk. 1-3, per cui, nella lettura preferibile, il divieto di etichettatura del § 4 resta intatto. art. 3, paragrafo 2; § 3, stk. 4, e § 4
- In Danimarca, tenere presente che l'ordinanza nazionale vieta l'importazione, la vendita e l'uso di un prodotto privo di etichetta, per cui una partita senza etichetta è illecita già alla frontiera e non solo al punto vendita. § 4

Grossista, dettagliante o rivendita di materiali edili

- Fornire solo prodotti il cui tenore di COV rientra nel limite dell'allegato II per la loro sottocategoria: la messa a disposizione di un prodotto a terzi, a titolo oneroso o gratuito, è immissione sul mercato, per cui un grossista, una rivendita di materiali edili o un dettagliante è soggetto in proprio al divieto.

art. 2, punto 12, e art. 3, paragrafo 1

- Verificare alla ricezione della merce che ogni confezione rechi la sottocategoria, il relativo valore limite dell'allegato II in g/l e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all'uso, e che il tenore dichiarato sia pari o inferiore al limite dichiarato; un prodotto etichettato in modo errato può essere contestato anche quando il suo tenore effettivo sarebbe stato accettabile. art. 4
- Attendersi i controlli al proprio livello: la relazione della Commissione rileva che i prodotti di pitture e vernici venduti dai dettaglianti hanno rappresentato il 41 % dei campioni analizzati per il tenore di COV e che i prodotti presso i grossisti hanno rappresentato il 41 % di tutti i controlli sulle etichette, su circa 19.000 analisi e 121.000 controlli di etichette nell'Unione nel 2010. sezione 2.2
- In Danimarca, essere pronti ai poteri dell'ispezione chimica: può accedere ai locali senza ordine del giudice e prelevare campioni gratuitamente, acquistare prodotti sotto identità riservata, esigere che un venditore che utilizza un'interfaccia online invii copie campione a proprie spese e ordinare la modifica o la rimozione di contenuti online. § 49 e § 50
- Prevedere un ritiro: la relazione della Commissione rileva che il ritiro del prodotto dal mercato è stata la sanzione più comune per la violazione dei limiti di COV, mentre le violazioni dell'etichetta sono state di solito affrontate con un ordine di correzione entro un termine, e la legge danese consente all'autorità di ordinare al responsabile di informare gli utilizzatori, porre rimedio al difetto, richiamare il prodotto presso distributori o utilizzatori e distruggerlo a proprie spese. sezione 2.3; § 48 e § 48 a

Utilizzatore professionale: impresa di tinteggiatura, carrozzeria o impianto di verniciatura

- Mantenere la miscelazione in cantiere entro il limite: quando prima dell'applicazione si aggiungono solventi, indurente o altri componenti contenenti solventi, il valore limite dell'allegato II si applica al tenore di COV del prodotto nello stato pronto all'uso, per cui un concentrato conforme diluito oltre il rapporto del fabbricante può portare il prodotto applicato oltre il limite. art. 3, paragrafo 1, terzo comma
- Leggere la confezione: la sottocategoria, il valore limite di COV applicabile in g/l e il tenore massimo di COV del prodotto pronto all'uso sono in etichetta per legge e, in Danimarca, usare un prodotto privo di tali informazioni è di per sé vietato e punibile. art. 4; § 4 e § 7, stk. 1, nr. 1
- Se si gestisce un impianto di verniciatura, leggere la normativa sui solventi che sta dietro l'esenzione dell'articolo 3, paragrafo 2, prima di farvi affidamento. L'esenzione riguarda solo i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività elencata nella parte 1 dell'allegato VII della direttiva 2010/75/UE che raggiunge la soglia di consumo della parte 2, svolta in un impianto con autorizzazione o, dove lo Stato membro l'ha previsto, con registrazione per gli impianti soggetti solo al capo V. Il punto 13 della parte 1, rifinitura di veicoli, è più ristretto di quanto dica il nome: riguarda il rivestimento originale di veicoli stradali o loro parti con materiali di tipo rifinitura al di fuori della linea di fabbricazione e il rivestimento di rimorchi, oltre 0,5 tonnellate di solvente l'anno secondo la voce 6 della parte 2. Non riguarda la rifinitura di riparazione, conservazione o decorazione svolta da una carrozzeria, perché l'articolo 13 della direttiva sulle pitture e vernici ha soppresso proprio tale attività dal regime dei solventi nel 2004 trasferendola a questo regime di prodotto, lasciando gli Stati membri liberi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulle emissioni. In Danimarca ciò significa un impianto notificato a norma dell'ordinanza n. 1491 del 7 dicembre 2015 o autorizzato come attività elencata. art. 4, paragrafo 1, art. 56, allegato VII, parte 1, punto 13, e parte 2, voce 6; § 3, stk. 4; titolo e § 1
- Acquistare prodotti oltre il limite per lavori su beni storici solo con una licenza individuale, nelle quantità strettamente limitate che essa consente, e rispettarne le condizioni; in Danimarca la licenza è rilasciata dalla Miljøstyrelsen e la violazione di una condizione è punibile con una sanzione pecuniaria che, in circostanze aggravanti, arriva alla reclusione fino a 2 anni. art. 3, paragrafo 3; § 5 e § 7
- Ricordare che un prodotto conforme non può essere escluso dal proprio mercato per motivi di COV: gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato di un prodotto conforme alla direttiva nel suo stato pronto all'uso, per cui l'affermazione di un fornitore secondo cui si applicherebbe un limite nazionale più basso va verificata alla luce dell'articolo 8. art. 8

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 30 ottobre 2005, con notifica senza indugio di ogni modifica successiva. La direttiva non contiene una procedura di salvaguardia dell'Unione propria: dal 16 luglio 2021 è il punto 17 dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui si applicano i poteri delle autorità di vigilanza previsti da tale regolamento, tra cui chiedere documenti e informazioni, effettuare ispezioni e prelevare campioni, imporre a un operatore economico di adottare misure correttive, vietare o limitare la messa a disposizione di un prodotto e ordinarne il ritiro, il richiamo o la distruzione; l'articolo 4 di tale regolamento, che richiede un operatore economico stabilito nell'Unione, non si applica a questi prodotti perché l'articolo 4, paragrafo 5, non elenca la direttiva. La seconda relazione di attuazione della Commissione rileva che il ritiro del prodotto dal mercato è stata la risposta più comune alla violazione dei limiti di tenore di COV, mentre la violazione delle prescrizioni di etichettatura è stata di solito affrontata con un ordine di correggere l'errore entro un termine, per evitare procedimenti o sanzioni pecuniarie. In Danimarca l'ordinanza n. 1369 del 25 novembre 2015 punisce con una sanzione pecuniaria l'immissione sul mercato di un prodotto il cui tenore di COV supera il limite, l'importazione, la vendita o l'uso di un prodotto privo di etichetta, la mancata applicazione dei metodi analitici prescritti e la violazione di una condizione di una licenza per beni storici; la sanzione sale alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato o rischiato di causare danni alla vita o alla salute di persone o animali da allevamento, ha causato o rischiato di causare danni all'ambiente, oppure ha procurato o era destinata a procurare un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili. Dietro l'ordinanza sta la legge sulle sostanze chimiche: la Miljøstyrelsen deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e far cessare la vendita, e può ordinare al responsabile, a sue spese, di informare gli utilizzatori del pericolo e del modo di prevenirlo, di rimuoverne la causa, di richiamare il prodotto presso distributori o utilizzatori e di distruggerlo in sicurezza, può eseguire le misure ordinate a spese di tale soggetto, può sequestrare i prodotti illeciti, può vietare l'importazione, la vendita o l'uso quando non sono fornite le informazioni richieste, può ordinare al proprietario di un'interfaccia online di modificare o rimuovere contenuti che si riferiscono a prodotti illeciti e può chiedere al giudice di bloccare un'interfaccia online, cosa che il giudice decide con ordinanza e solo per eliminare un rischio grave, o quando un ordine di modifica o rimozione dei contenuti non è stato rispettato o quando prodotti non conformi sono stati venduti o intermediati ripetutamente attraverso tale interfaccia, e può pubblicare gli ordini e i divieti con i nomi dei produttori, degli importatori o dei commercianti interessati.

art. 10; art. 2, paragrafo 1, art. 4, paragrafo 5, art. 14, art. 16 e allegato I, punto 17; sezione 2.3; § 6 e § 7; § 45, stk. 1, § 47 b, § 48, §

Lista di controllo

1. Decidere se ogni prodotto sia una pittura o vernice applicata a edifici, relative finiture e accessori e strutture associate, oppure un prodotto per la rifinitura di veicoli utilizzato al di fuori della linea di fabbricazione; gli aerosol sono esclusi dalla famiglia delle pitture e vernici ma rientrano nella sottocategoria e) della rifinitura di veicoli (allegato I, punti 1 e 2).
2. Assegnare ogni prodotto rientrante nell'ambito di applicazione a una sola delle dodici sottocategorie di pitture e vernici o delle cinque di rifinitura di veicoli e registrare la motivazione, perché la sottocategoria determina limite ed etichetta (allegato I, punti 1.1 e 2.1).
3. Registrare per ogni pittura o vernice se sia a base d'acqua o a base di solvente: undici delle dodici sottocategorie prevedono limiti diversi per i due tipi (articolo 2, punti 10 e 11, e allegato II, sezione A).
4. Determinare il tenore di COV del prodotto nello stato pronto all'uso con il metodo corretto dell'allegato III, in funzione della frazione in massa di COV e della presenza di diluenti reattivi, e conservare il rapporto di prova (articolo 3, paragrafo 1, e allegato III).
5. Confrontare il tenore determinato con il limite della fase II per pitture e vernici o con il limite della sezione B per i prodotti per la rifinitura di veicoli e riformulare se lo si supera (allegato II).
6. Riportare su ogni etichetta la sottocategoria, il relativo valore limite di COV dell'allegato II in g/l e il tenore massimo di COV in g/l del prodotto pronto all'uso, e verificare che la grafica regga alla traduzione e ai cambi di formato della confezione (articolo 4).
7. Documentare ogni esenzione a cui ci si affida: l'esclusività della fornitura a un impianto a solventi registrato o autorizzato, oppure una licenza individuale per beni storici e le quantità che copre (articolo 3, paragrafi 2 e 3).
8. In Danimarca, verificare il prodotto rispetto all'ordinanza n. 1369/2015: il suo § 3, stk. 4, revoca soltanto «bestemmelserne i stk. 1-3», per cui, nella lettura preferibile, il divieto del § 4 di importare, vendere o usare un prodotto privo di etichetta sopravvive alla deroga per gli impianti a solventi; etichettare questi prodotti salvo parere contrario di un consulente danese.

Fonti

1. Direttiva 2004/42/CE relativa alle emissioni di COV di talune pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli, testo consolidato del 16 luglio 2021 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0042-20210716>
2. Direttiva 2004/42/CE come pubblicata nella GU L 143 del 30 aprile 2004 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0042>
3. Informazioni sul documento, date, modifiche e rettifiche per il CELEX 32004L0042 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004L0042>
4. Regolamento (CE) n. 1137/2008 che adegua atti alla decisione 1999/468/CE e ha sostituito l'articolo 11 e l'articolo 12, paragrafo 3 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1137>
5. Direttiva 2008/112/CE che allinea la direttiva al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0112>
6. Direttiva 2010/79/UE della Commissione che adegua l'allegato III al progresso tecnico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0079>
7. Regolamento (UE) 2019/1243 che sostituisce il conferimento di poteri di comitatologia con atti delegati (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1243>
8. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha soppresso gli articoli 6 e 7 ed elenca la direttiva nell'allegato I (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
9. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, testo consolidato del 23 maggio 2024 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1020-20240523>
10. Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, testo consolidato del 4 agosto 2024, che ha abrogato la direttiva 1999/13/CE e disciplina le attività con solventi nel capo V e nell'allegato VII (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0075-20240804>
11. Regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, che ha sostituito la direttiva 2007/46/CE e, attraverso di essa, la direttiva 70/156/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858>
12. COM(2013) 704, seconda relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sulle pitture e vernici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0704>
13. Sintesi della direttiva: emissioni di composti organici volatili in pitture, vernici e prodotti per la rifinitura di veicoli (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/emissions-of-volatile-organic-compounds-in-paints-varnishes-and-vehicle-refinishing-products.html>
14. Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse maling og lakker samt produkter til autoreparationslakering (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1369>
15. Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200>
16. Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i maling og lak til brug i bygninger (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om->

kemikalierreglerne/faktaark-flygtige-organiske-forbindelser-voc-i-maling-og-lak-til-brug-i-bygninger

.7. Faktaark: flygtige organiske forbindelser (VOC) i produkter til auto-reparationslakering (Miljøstyrelsen) —

<https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikalierreglerne/faktaark-flygtige-organiske-forbindelser-voc-i-produkter-til-auto-reparationslakering>

.8. Maling, lak og andre produkter til overfladebehandling (Miljøstyrelsen) —

<https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/maling-lak-og-andre-produkter-til-overfladebehandling>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pvd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.